



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

C.A.P. 25027
Tel. 030-9336165

Piazza Aldo Moro n. 6
UFFICIO COMMERCIO

Fax 030-9924035

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE UNISEX
ED ESTETISTA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 17 MARZO 2003
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 50 DEL 26 SETTEMBRE 2003

INDICE

Capitolo a CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio
- Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione
- Art. 4 - Requisiti
- Art. 5 - Tipologia delle autorizzazioni
- Art. 6 - Attività svolte nel domicilio
- Art. 7 – Compiti del Responsabile del Servizio
- Art. 8 – Ricorsi

CAPO II: NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

- Art. 9 - Domanda di autorizzazione
- Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 - Inizio attività
- Art. 12 - Modifiche
- Art. 13 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa
- Art. 14 - Trasferimento della sede

CAPO III: NORME IGIENICO-SANITARIE

- Art. 15 - Requisiti igienico - sanitari

CAPO IV: ORARI E TARIFFE

- Art. 16 - Orari
- Art. 17 – Tariffe

CAPO V: DISTANZE

- Art. 18 - Distanze tra esercizi

CAPO VI: CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 19 - Controlli

Art. 20 - Sanzioni

Art. 21 - Abusivismo

Art. 22 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Art. 23 - Provvedimenti d'urgenza

CAPO VII: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - Integrazioni delle vecchie autorizzazioni

Art. 25 - Abrogazione norme precedenti

Art. 26 - Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:

a) BARBIERE: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nella rasatura della barba, lavaggio e taglio dei capelli, trattamento di igiene del cuoio capelluto e trattamento anticaduta;

b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA (UNISEX): trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:

- taglio della barba;
- lavaggio e taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche e posticci;
- ogni altro servizio tradizionalmente inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;

c) ESTETISTA: l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificando, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione, gli inestetismi presenti.

Siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalle leggi:

- 14/02/63 n. 161;
- 23/12/70 n. 1142;
- 29/10/84 n. 735;
- L.R.15/09/89 n. 48;
- 04/01/90 n. 1.

Per tali attività l'uso dei prodotti è regolamentato in base alle direttive C.E.E. e dalla Legge Regionale del 11.10.86 n. 713; le apparecchiature consentite sono normate dalla L.R. 15.09.89 n. 48 e dalla Legge 04.01.90 n. 1.

Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 del presente regolamento.

Non sono assoggettate al presente Regolamento:

- a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri della professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1994 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel presente regolamento per Responsabile di servizio si intende il Responsabile del servizio commercio.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO.

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio commercio.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, estetista in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari e collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE.

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 18 purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere uomo e/o donna.

I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure estetico o di attività affini di cui all'art.1 c.6 della L.161/1963, previa comunicazione all'ufficio commercio.

ART. 4 - REQUISITI.

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) qualificazione professionale di cui all'art. 2 della legge 14.02.1963 n.161, come modificato dall'art.2 della legge 23.12.1970 n. 1142, del richiedente. Nel caso di società artigiana la qualificazione deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci lavoratori e nel caso di società non avente i requisiti di cui alla legge 08.08.1985 n.443 dalla persona che assume la direzione dell'azienda;
- b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei procedimenti tecnici usati in detta attività;
- d) distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, come indicato al successivo art.18.

ART. 5 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI.

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate per una o più figure previste dall'art. 1.

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda.

Il direttore dovrà essere in possesso del certificato di "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta e dovrà essere sempre presente nell'esercizio.

ART. 6 - ATTIVITÀ SVOLTE NEL DOMICILIO.

Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 7 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Il responsabile del servizio esamina:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
- c) domande di modifica per ampliamento e riduzione del locale o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- d) sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
- f) domande di subingresso in un'attività preesistente;
- g) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art. 1.

Il responsabile del servizio potrà sottoporre all'esame della Amministrazione comunale quegli argomenti che ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune.

Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

ART. 8 - RICORSI.

Il provvedimento del Responsabile del servizio di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Responsabile del servizio che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle vigenti leggi.

CAPO II: NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 9 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.

La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, va presentata al Responsabile dell'Ufficio competente, redatta in competente bollo, e deve contenere i seguenti dichiarazioni:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e , se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale del richiedente. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, numero partita IVA della persona giuridica richiedente;
- b) dichiarazione relativa alla qualificazione professionale del richiedente. Nel caso di società artigiana la qualificazione deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci e nel caso di società non avente i requisiti di cui alla legge 08.08.1985 n.443 dalla persona che assume la direzione dell'azienda;
- c) dichiarazione attestante l'eventuale iscrizione all'albo imprese artigiane o al registro delle imprese nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti di cui alla legge 08.08.1985 n.443;
- d) dichiarazione attestante la disponibilità dei locali in cui si svolgerà l'attività con precisa ubicazione degli stessi;

Alla domanda dovrà essere allegata al momento della presentazione una planimetria dei locali in scala 1:100 in cui si intende esercitare l'attività, debitamente quotata, con indicata la destinazione di utilizzo dei singoli ambienti a firma di tecnico iscritto all'albo.

Per facilitare la verifica dei requisiti suddetti, il richiedente può presentare:

- a) copia della certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- b) copia dell'atto costitutivo della società, debitamente registrato;
- c) copia del contratto di locazione.

Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art. 2 della legge 1142/70, dell'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della legge 1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della società .

Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8.8.85, n. 443 nella domanda deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. Nel caso di soggetto non iscritto all'albo imprese artigiane nella domanda deve essere indicato la persona che assume la direzione dell'azienda.

Nel caso in cui la domanda sia presentata incompleta si considera valida la data di presentazione del documento che successivamente la completa.

ART. 10 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del servizio .

L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. 48/89 e alla legge 1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2 comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sè l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Della decisione del Responsabile del servizio viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale o raccomandata A/R.

Il provvedimento del Responsabile di servizio di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del servizio provvede ad informare i seguenti uffici:

- a) la Commissione provinciale per l'artigianato;
- b) la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
- c) la sede provinciale dell'INAIL;
- d) l'Ufficio tributi del Comune;
- e) l'Ufficio Igiene Pubblica dell'A.S.L.;
- f) l'Ufficio urbanistico del Comune per la destinazione dell'uso dei locali.

ART. 11 - INIZIO ATTIVITÀ'.

Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 120 giorni dall'inizio di attività:

- a) certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.

La mancata presentazione del suddetto documento comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'attività deve iniziare entro tre mesi da rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga di altri tre mesi concessa da Responsabile di servizio in caso di forza maggiore.

ART. 12 - MODIFICHE.

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del servizio, sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'A.S.L..

ART. 13 - CESSAZIONE ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA.

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della "qualificazione professionale", succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Responsabile del servizio, una nuova autorizzazione purché alleggi alla domanda di cui all'art. 9 copia del contratto di cessione o trasferimento d'azienda.

In tal caso, il subentrante, già in possesso della qualificazione professionale, può iniziare l'attività nel medesimo locale solo dopo aver chiesto l'autorizzazione con le modalità di cui all'art.9.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art.5 della Legge 8.8.1985, n. 443, legge che regola l'artigianato, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga condotta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 1142/70, dell'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della Legge 1/90.

ART. 14 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE.

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Responsabile del servizio osservando le norme del presente Regolamento (ivi comprese le distanze).

CAPO III: NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 15 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI.

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinate dalle disposizioni vigenti.

CAPO IV: ORARI E TARIFFE

ART. 16 - ORARI.

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario. Tale concessione non può superare il tempo di trenta minuti.

Le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Responsabile del servizio gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli in zone turistiche.

ART. 17 - TARIFFE.

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V: DISTANZE E NUMERO ESERCIZI

ART. 18 - DISTANZE TRA ESERCIZI E NUMERO DEGLI ESERCIZI

I - L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto delle seguenti "distanze minime":

- a) fra esercizi di barbiere, parrucchiere uomo e/donna ml. 100;
- b) fra esercizi di estetica ml. 150;

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto dell'autorizzazione anche in casi di integrazione alla seconda attività.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve, l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un

attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

II - in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti, l'autorizzazione all'apertura di un negozio di cui al punto a) o b) dell'art.1 comma 1 viene rilasciata in base al rapporto di seguito indicato:

- n. 1 negozio di barbiere o parrucchiere uomo e/o donna ogni 450 abitanti

Per le autorizzazioni di cui al punto c) dell'art.1 comma 1 (estetiste) dovrà essere rispettato il seguente rapporto:

- n. 1 negozio ogni 1.200 abitanti.

Per le attività di cui sopra verrà rilasciata un'ulteriore autorizzazione se e quando la frazione residuale del rapporto sopraccitato superi il 50% del coefficiente stabilito per ognuno dei tipi di negozio.

CAPO VI: CONTROLLI E SANZIONI

ART. 19 - CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati alla Vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli al domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 20 - SANZIONI

Ferme restando le disposizioni previste da ogni altra legge regionale o statale in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento, ove il fatto non costituisca reato, sono punite ai sensi della normativa vigente e della Legge 24.11.1981 n.689, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 come modificato dall'art.16 della Legge 16.01.2003 n.3.

Le sanzioni amministrative vanno da Euro 25 a Euro 500.

Il responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile di Servizio.

ART. 21 - ABUSIVISMO

Il Responsabile di servizio ordina in via immediata la cessazione delle attività quando queste sono esercitate senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Responsabile di servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal presente regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

ART. 22 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista può essere sospesa dal Responsabile di servizio per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Responsabile di servizio qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio e nel caso previsto dall'art.24 comma 6 del presente regolamento.

La medesima sarà dichiarata decaduta dal Responsabile di servizio qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga di altri tre mesi disposta dallo stesso Responsabile o l'abbia sospesa per un periodo superiore a tre mesi, senza preventiva disposizione di proroga per altri tre mesi da parte del Responsabile di servizio o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 23 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 22, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco o suo delegato provvedimenti d'ufficio a norma dell'art.50 c.5 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VII: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 - INTEGRAZIONI DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

1. I titolari già in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di parrucchiere solo per donna o solo per uomo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso, hanno la facoltà, previa comunicazione e se in possesso delle idonee qualifiche professionali previste dal precedente art.4 lett.a)

(qualifica professionale donna e uomo o in generale “parrucchiere”), di esercitare l’attività in forma omnicomprendensiva, in deroga alle distanze ed al contingente, ma nel rispetto delle norme igienico-sanitarie da dimostrare al momento della comunicazione. Il Responsabile di servizio appone apposita annotazione sul titolo autorizzativo in possesso dell’interessato.

2. I titolari in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di parrucchiere solo per donna o solo per uomo, ma non ancora in possesso delle idonee qualifiche professionali previste dal precedente art.4 lett.a) (qualifica professionale donna e uomo o in generale “parrucchiere”) prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, o che pur avendo l’idonea qualifica professionale non hanno presentato la necessaria comunicazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, hanno comunque diritto ad ottenere l’autorizzazione in forma omnicomprendensiva previa presentazione di apposita domanda in competente bollo in qualsiasi momento. L’autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile di servizio in deroga alle distanze ed al contingente, ma nel rispetto delle norme igienico-sanitarie da dimostrare al momento della richiesta.

3. I titolari già in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di barbiere prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso, hanno la facoltà, previa comunicazione e se in possesso dell’idonea qualifica di parrucchiere per uomo, di esercitare l’attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie da dimostrare al momento della comunicazione, in deroga alle distanze ed al contingente. Il Responsabile di servizio appone apposita annotazione sul titolo autorizzativo in possesso dell’interessato.

4. I titolari in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di barbiere prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ma non in possesso della qualifica professionale di parrucchiere o che pur avendola non hanno presentato la comunicazione necessaria entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, hanno comunque diritto ad ottenere l’autorizzazione di parrucchiere, previa presentazione di apposita domanda in competente bollo nel momento in cui la Camera di Commercio rilascerà la relativa qualifica professionale. L’autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile di servizio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, in deroga alle distanze ed al contingente.

5. L’operatore in possesso della qualifica professionale di parrucchiere per uomo, che subentri in una attività di barbiere, ha titolo per esercitarla in deroga alle distanze ed al contingente e nel rispetto delle norme igienico sanitari.

6. Ai soggetti che all’entrata in vigore del regolamento esercitano sia l’attività di parrucchiere per donna che l’attività di parrucchiere per uomo a seguito di possesso di due distinte autorizzazioni, verranno revocate d’ufficio le due autorizzazioni di cui risultano titolari e verrà rilasciata d’ufficio una nuova autorizzazione per l’esercizio dell’attività in forma omnicomprendensiva ai sensi del presente regolamento. Fin dall’entrata in vigore del presente regolamento le due autorizzazioni sono da considerarsi unificate.

ART. 25 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni adottate dal Consiglio comunale o altri organi competenti riguardanti la materia.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di adozione.